

Il ministero al lavoro per provvedimento di proroga e revisione

Spesometro con i buchi

Commercialisti: ancora anomalie nei dati

DI CRISTINA BARTELLI

Lo spesometro ancora non funziona. È possibile infatti, nonostante quasi una settimana di blocco, visualizzare dati di altri utenti con le proprie credenziali. A denunciarlo una nota delle sette sigle sindacali dei dottori commercialisti (Adc - Aicd - Anc - Andoc - Unagraco - Ungdceec - Unico) inviata ieri dopo che il direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, in audizione davanti la commissione anagrafe vigilanza tributaria ha dichiarato che: «Nessun utente può più visualizzare dati di altri soggetti per i quali non è stato espressamente delegato dal sistema». I sindacati dei professionisti però danno una versione diversa e più inquietante di una situazione che appare decisamente fuori controllo: «L'aspetto più grave è che la vulnerabilità del sistema sul fronte della privacy non è stata risolta» scrivono i commercialisti. «Se per l'anomalia riguardante la ricerca per ID delle ricevute di trasmissione,

la situazione è rimasta immutata, per quanto riguarda il problema del codice fiscale, è stato inserito un alert che informa l'utente sul rispetto della normativa sulla privacy e sulle responsabilità connesse agli eventuali abusi che possono essere rilevati». In serata arriva una nuova nota del consiglio nazionale che non getta acqua sul fuoco ma che chiede all'Agenzia un intervento chiarificatore sugli interventi messi in campo: «Oggi sono continuati a pervenire al Consiglio nazionale centinaia e centinaia di messaggi dai nostri colleghi e dagli Ordini territoriali della categoria che ci segnalano come il portale dedicato allo spesometro potrebbe consentire ancora violazioni della privacy e/o incertezze sulla trasmissione dei dati. Si tratta di una situazione sulla quale fare chiarezza definitiva». E quanto



Ernesto Maria Ruffini

affermano i consiglieri nazionali dei commercialisti delegati alla fiscalità, Gilberto Gelosa e Maurizio Postal. «Per uscire da questa situazione», proseguono, «chiediamo al Mef e alla Ade un'immediata verifica ispettiva e, qualora le segnalazioni di irregolarità fossero confermate, la sospensione dell'adempimento fino a quando non saranno messi a disposizione mezzi di trasmissione sicuri». Intanto al ministero dell'economia continuano i lavori per fissare una proroga lunga ma non più del 15/10 e operare una revisione dello spesometro sulla disapplicazione delle sanzioni anche se aumentano le voci che ne chiedono, di fronte a questa situazione, l'abolizione. Ieri il direttore delle entrate, in audizione, ha ripercorso la vicenda dello spesometro precisando che: «Non vogliamo alimentare polemiche. Stiamo cercando di risolvere i problemi, dando di-

sponibilità a Sogei e aspettando da Sogei le risposte in merito alla gestione del sito. Per quanto riguarda il ruolo di Sogei», ha aggiunto, «spetta al parlamento decidere l'assetto organizzativo dell'amministrazione finanziaria. Per l'esperienza da amministrato delegato di Equitalia posso dire che con Sogei ci sono stati rapporti proficui ma Equitalia, a differenza dell'Agenzia delle entrate, aveva una struttura di tecnologia interna molto numerosa e quindi in grado di interloquire in maniera diversa con Sogei. In queste settimane mi sono reso conto di quanto lavoro ci sia da fare. C'è molto, molto da fare. La macchina fiscale», ha concluso, «è per tangibilità della situazione un cantiere perennemente aperto. Ci si sta impegnando molto».

Il testo dell'audizione sul sito www.italiaoggi.it/documenti

ASCOLTARE IL SOGGETTO

Amministratore di sostegno, scelta opponibile

DI VALERIO STROPPA

Niente amministratore di sostegno contro la volontà dell'interessato, se quest'ultimo è pienamente lucido e presenta solo limitazioni fisiche. Imporre una misura restrittiva in questi casi costituirebbe infatti una violazione dei diritti fondamentali della persona, tra i quali quello all'autodeterminazione e alla dignità. Ad affermarlo è la 1ª sezione civile della Cassazione, nella sentenza n. 22602/17, depositata ieri.

Il caso vedeva un soggetto ricorrere contro la decisione della Corte d'appello di Milano di confermare l'amministrazione di sostegno nei propri confronti, che era stata richiesta del figlio. La decisione era stata emessa pur in assenza di una Ctu certificativa dell'incapacità del ricorrente, nonostante il dissenso dell'interessato, ed era giunta in un contesto, segnalano gli ermellini, caratterizzato da «un aspro conflitto intrafamiliare».

Secondo la Suprema corte, «la volontà contraria all'attivazione della misura di sostegno, ove provenga da persona pienamente lucida (come si verifica allorché la limitazione di autonomia si colleghi a un impedimento soltanto di natura fisica) non può non essere tenuta in debita considerazione». In questi casi, infatti, il giudice deve privilegiare «il rispetto dell'autodeterminazione dell'interessato», soprattutto laddove quest'ultimo abbia già spontaneamente fornito una serie di deleghe ai propri familiari che «assicurino di fatto la sua protezione». Da qui l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata.

CASSAZIONE

Imposte, sottrazione fatta con la frode è reato di pericolo

DI VALERIO STROPPA

La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è un reato di pericolo e non di danno. Ciò significa che la responsabilità penale scatta laddove le condotte poste in essere dal contribuente siano idonee a rendere inefficace l'attività di recupero del fisco. Anche se non esiste in quel momento una procedura di riscossione in corso (ma soltanto un debito tributario già maturato). A stabilirlo è la 3ª sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 44451/17, depositata ieri. I giudici di piazza Cavour hanno ritenuto legittimo il sequestro preventivo delle quote sociali a carico di alcuni imprenditori, indagati per avere posto in essere una serie di condotte volte a nascondere il patrimonio aziendale agli occhi di Equitalia, che avrebbe agito di lì a poco per conto dell'Agenzia delle entrate. Avendo accumulato debiti tributari per quasi due milioni di euro, i soci avevano posto in liquidazione la società originaria, non prima di aver ceduto a una neocostituita srl tutte le attività, divise in diversi rami d'azienda. La nuova compagine societaria era però rappresentata dai medesimi soggetti della vecchia srl o da loro familiari. Secondo la Cassazione, il reato previsto dall'articolo 11 del dlgs n. 74/2000 «sussiste pacificamente quando si sia realizzata una diminuzione, anche non totale, della garanzia patrimoniale generica offerta dal patrimonio del debitore fiscale». I ricorsi, volti all'annullamento dell'ordinanza cautelare e quindi al dissequestro delle quote, vengono perciò rigettati.

SISMA 1990

Sicilia, le tasse rimborsate

DI MATTEO RIZZI

Il 50% delle imposte versate in eccesso durante il terremoto in Sicilia del 1990 saranno restituite. È quello che definisce l'Agenzia delle entrate all'interno del provvedimento rilasciato il 26 settembre 2017 a seguito della legge di stabilità del 2015.

La finanziaria stabiliva, per i residenti delle province di Catania, Ragusa e Siracusa, il diritto al rimborso degli importi superiori al 10% versati nelle casse dello stato durante il triennio 1990-1992. Condizione necessaria per ricevere le somme è aver presentato istanza di rimborso entro il 1º marzo 2010. Il decreto Sud del 2017 ha allargato i soggetti destinatari del rimborso, includendo, all'articolo 16, «i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite». I versamenti saranno liquidati rispettando l'ordine cronologico delle domande presentate nel 2010.

RIFIUTI

Disservizi? Tariffa tagliata

Il cittadino ha diritto alla riduzione della tariffa sui rifiuti nel caso in cui subisce disfunzioni, protratte nel tempo, del servizio pubblico di raccolta. Lo si evince da un'ordinanza (22531/2017) con cui la sezione tributaria civile della Cassazione ha accolto in parte un ricorso presentato da una società alberghiera napoletana. La Ctr campana aveva ritenuto legittimo l'avviso di pagamento Tarsu 2008 che Equitalia aveva notificato alla società per conto del comune di Napoli. La Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata, spiegando che la riduzione della tariffa, per legge in misura non superiore al 40%, «spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente istituito e attivato, non venga poi concretamente svolto, ovvero venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta; così da far venire meno le condizioni di ordinaria e agevole fruizione del servizio da parte dell'utente». Tale riduzione non deve essere intesa come «risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti», né come «sanzione per l'amministrazione comunale inadempiente», osservano i giudici di piazza Cavour, ma opera «al diverso fine di ripristinare, in costanza di una situazione patologica di grave disfunzione per difformità della disciplina regolamentare, un tendenziale equilibrio impositivo, entro la percentuale massima discrezionalmente individuata dal legislatore, tra l'ammontare della tassa comunque pretendibile ed i costi generali del servizio nell'area municipale, ancorché significativamente alterato». Solo nei casi di «imprevedibili impedimenti organizzativi», ossia di «disfunzione temporanea», la legge, ricorda la Cassazione, esclude «l'esonero o la riduzione del tributo». Al contrario, «in presenza di una situazione di disfunzione non temporanea, ma apprezzabilmente protratta nel tempo, la legge attribuisce all'utente, in presenza di una accertata emergenza sanitaria, la facoltà di provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio parziale su domanda documentata», fermo restando «il diritto alla riduzione».

L'ordinanza sul sito www.italiaoggi.it/documenti